

ALLEGATO A

DISCIPLINARE

Per l'affidamento dei servizi veterinari con individuazione del Direttore Sanitario presso il Parco degli Animali in Viuzzo del Pantanino a Firenze

Premesso che :

- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex randagi catturati è vietata dalla L. 281/91;
- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;
- la tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale a tale proposito è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con L. 59/2009 e relativo Regolamento attuativo;
- per legge i cani ex randagi, dopo un primo periodo di permanenza all'interno del canile sanitario municipale, devono essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;
- la L.R n.59/2009 prescrive dettagliatamente gli obblighi verso i cani ex randagi;
- la gestione del canile rifugio del Comune di Firenze, esercitata in maniera diretta dall'Amministrazione, richiede l'utilizzo di un Medico Veterinario e l'individuazione del Direttore Sanitario che si occupi delle necessità dei cani in merito alle cure veterinarie;

Tutto ciò premesso, parte integrante del presente disciplinare, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il Gestore dell'intera struttura è il Comune di Firenze, attraverso la Direzione Ambiente, di seguito denominato semplicemente 'gestore'.
2. Il presente atto ha per oggetto il servizio di cura veterinaria, dei cani ex randagi del Comune di Firenze e di altri Enti locali o altro, compresi i gatti, ospitati all'interno della struttura comunale di Via del Pantanino a Firenze;

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente atto concerne le seguenti prestazioni, con le specifiche di cui al successivo art. 3, che dovranno essere fornite e garantite da parte del Veterinario firmatario:
 - a) l'assistenza veterinaria agli animali ospitati;
 - b) servizio di reperibilità telefonica e, per i casi urgenti, obbligo di recarsi in canile;
 - c) il veterinario svolgerà anche il ruolo di direttore sanitario e la sua presenza dovrà essere garantita almeno una volta alla settimana, sabato e domenica esclusi.
2. Nelle prestazioni richieste non rientrano l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

3. Gli interventi non possibili nell'ambulatorio del canile (operazioni chirurgiche, ecografie, radiografie, analisi diagnostiche del sangue) saranno invece realizzati nell'Ambulatorio /Clinica Veterinaria _____, che fatturerà direttamente al Comune, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 5 comma 1.
4. L'attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei cani, con particolare riferimento all'art.2 della L.281/91 ed agli artt. 5 e 6 della L.R. 59/2009.
5. Nei periodi di assenza del Veterinario, sia per ferie, malattia, gravidanza, permessi o altro, saranno individuate concordemente forme di assistenza adeguate, tramite sostituzione, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione.

ART. 3 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Il Direttore Sanitario, nella figura del Dott. /Dott.ssa _____, le cui attività sono meglio specificate nell'articolo seguente, dovrà essere presente presso la struttura del Parco almeno una volta alla settimana, e comunque per un numero complessivo di ore non inferiore a 4.

ART. 4 - PRESTAZIONI SPECIFICHE

Attività di cura

a) Schede anagrafiche e sanitarie:

Al momento dell'ingresso il cane viene tempestivamente sottoposto a visita da parte del veterinario che provvede a compilare la scheda sanitaria.

La scheda sanitaria viene aggiornata ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate, con l'apposizione della firma da parte del veterinario che ha condotto l'accertamento.

Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione.

Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio, chiuso a chiave e del quale solo il direttore sanitario e il responsabile della struttura, nominato dal comune, hanno le chiavi.

b) Soppressioni e decessi.

Le soppressioni, i decessi e la loro causa devono essere segnalati al gestore con comunicazione scritta entro 24 ore. La comunicazione viene fatta dal direttore sanitario all'anagrafe canina come previsto dalle disposizioni di legge vigente, mentre il gestore verrà avvertito tramite mail da inviare all'indirizzo indicato dalla Direzione.

Le carcasse dei cani ritrovati morti nel canile o soppressi, sono avviati ad adeguato trattamento nel rispetto della normativa vigente.

c) Il Veterinario del canile.

Il veterinario è responsabile della scorta farmaceutica presente nell'ambulatorio.

Il veterinario redige la scheda sanitaria di ogni cane e ne è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento in ogni occasione. Il veterinario può chiedere la collaborazione degli operatori, compatibilmente al normale svolgimento delle loro mansioni per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile. Nei casi di emergenza, a specifica richiesta del veterinario, gli operatori sono sempre tenuti a collaborare.

Il veterinario attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il gestore, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d'urgenza, profilattico o di laboratorio, allegando documentazione.

Il veterinario è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie, registrando il tutto nella scheda sanitaria.

Il veterinario utilizza l'Ambulatorio esterno Pacini-Dalla Torre per le cure che non possono essere somministrate all'interno del canile.

d) Prestazioni veterinarie:

Il veterinario effettua le visite dei cani almeno una volta la settimana salvo eventuali problematiche individuali.

e) Eutanasia:

Le soppressioni urgenti sono decise ed eseguite dal veterinario.

Le soppressioni per gravi e incurabili malattie e aggressività sono proposte ed eseguite dal veterinario e concordate con l'ufficio gestione.

ART. 5 - ONERI FINANZIARI

1. Gli oneri finanziari inerenti il Direttore Sanitario sono a carico della Cooperativa.
2. Gli approfondimenti diagnostici e le terapie chirurgiche che non sia possibile effettuare con l'attrezzatura presente nell'ambulatorio, saranno rimborsati dal Comune direttamente all'Ambulatorio/Clinica Veterinaria _____ su presentazione di richiesta corredata dalla specifica documentazione di spesa. A tali spese verrà fatto fronte, da parte dell'Amministrazione, con lo stanziamento di cui all'allegato B). Se gli importi stanziati per le spese extra dovessero venire superati sarà compito dell'Amministrazione eventualmente integrare gli stanziamenti.

ART. 6 - DURATA - RECESSO

1. Il presente disciplinare avrà la durata di tre anni, da luglio 2020 fino a tutto il mese di giugno 2023.
2. Per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, la Cooperativa, anche su segnalazione del Comune, ha la facoltà di recedervi dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al Veterinario entro trenta giorni dall'accertata situazione di incompatibilità, previa contestazione degli addebiti e fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito ed anche per la tutela dei propri interessi.
3. L'eventuale recesso da parte del veterinario dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 7 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti di collaborazione esterni eventualmente instaurati dal Veterinario e a qualunque incidente possa accadere nello svolgimento delle attività.

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia relativa al presente atto e alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione extragiudiziale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 639 del 26/10/72 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

Esteso il presente atto in due originali previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti in segno di piena e incondizionata accettazione

Firenze, addì

Il presente atto si compone di n° 4 pagine.